

Oggetto n. 726/1459: Istituzione della riserva naturale orientata "Bosco di Scardavilla" in comune di Meldola (FO).
Chiarimenti chiesti dalla Commissione di controllo in ordine alla deliberazione consiliare n. 342 del 29 gennaio 1991 e modificazione dello stesso atto deliberativo.
(Proposta della Giunta regionale in data 9 aprile 1991, n. 839)

Prot. n. 7106 /I.2

Il Consiglio

Richiamata la propria deliberazione in data 29 gennaio 1991, progr. n. 342, avente ad oggetto "Istituzione della riserva naturale orientata "Bosco di Scardavilla" in comune di Meldola (FO)";

Considerato che la Commissione di controllo sull'amministrazione della Regione Emilia-Romagna, con decisione assunta nella seduta del 22 febbraio 1991 (prot. n. 1068 - reg. n. 1084), ha chiesto chiarimenti ed elementi integrativi di giudizio in ordine al predetto atto deliberativo;

Vista la deliberazione progr. n. 839 del 9 aprile 1991, con cui la Giunta regionale propone il riscontro alla Commissione di controllo e, nel contempo, di modificare il provvedimento tuttora pendente;

Visto il favorevole parere espresso al riguardo dalla commissione referente "Territorio e Ambiente" di questo Consiglio, giusta nota prot. n. 139/II.5 in data 31 maggio 1991;

Dato atto che, per mero errore materiale, il riferimento alla deliberazione di Giunta n. 6825 - contenuto nel capoverso "Richiamato" a pag. 1 della proposta della Giunta n. 839 in argomento - deve intendersi alla deliberazione giunta n. 4856 del 16 ottobre 1990, per cui lo stesso capoverso viene a risultare come segue:

Richiamato l'atto deliberativo del Consiglio regionale 29 gennaio 1991, n. 342 recante "Istituzione della riserva naturale orientata 'Bosco di Scardavilla' in comune di Meldola (FO)" che approva con emendamenti la proposta adottata dalla Giunta regionale con deliberazione 16 ottobre 1990 n. 4856 recante per oggetto "Istituzione della riserva naturale orientata "Bosco di Scardavilla" in comune di Meldola (FO). Proposta al Consiglio";

Previa votazione palese, a maggioranza dei presenti,

d e l i b e r a

di accogliere la proposta formulata dalla Giunta regionale con atto progr. n. 839 del 9 aprile 1991 e di far propri i chiarimenti e la modificazione in esso esposti, allegando l'atto stesso alla presente deliberazione quale sua parte integrante e sostanziale, con la correzione dell'errore materiale di cui in premessa.

* * * *

AV/ec

OGGETTO: CHIARIMENTI RICHIESTI DALLA COMMISSIONE DI CONTROLLO IN MERITO ALLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO 29 GENNAIO 1991, N. 342 "ISTITUZIONE DELLA RISERVA NATURALE ORIENTATA "BOSCO DI SCARDAVILLA" IN COMUNE DI MELDOLA (FO)", E SUA MODIFICA. PROPOSTA AL CONSIGLIO.

Prot. n. (AMB/91/4530)

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA

Richiamato l'atto deliberativo di Consiglio 29 Gennaio 1991, n. 342 recante "Istituzione della riserva naturale orientata "Bosco di Scardavilla in Comune di Meldola (FO)" che approva con emendamenti la proposta adottata dalla Giunta regionale con deliberazione 29 dicembre 1990, n. 6825 con la quale è stata proposta, a norma degli artt. 22 e seguenti della L.R. 2 aprile 1988, n. 11 Giunta;

Considerato che in sede di esame della citata deliberazione la Commissione di Controllo sugli Atti Amministrativi della Regione Emilia Romagna, con nota n. 1068 di Prot. nella seduta del 22 febbraio 1991 ha formulato i rilievi che testualmente si trascrivono di seguito:

"ESAMINATA la deliberazione del Consiglio regionale dell'Emilia-Romagna n. 342 del 29.1.1991, avente ad oggetto: "Istituzione della riserva naturale orientata "Bosco di Scardavilla" in Comune di Meldola (FO). (Proposta della Giunta Regionale del 16.10.1990, n. 4856)";"

"ATTESO che l'individuazione delle aree da destinare a riserve naturali è demandata dall'art. 4 della L.R. 2 aprile 1988, n. 11 al Piano Territoriale Paesistico Regionale;"

"RILEVATO che il provvedimento in esame non fornisce specifiche indicazioni su tale individuazione, ed in particolare non chiarisce se la delimitazione del Bosco di Scardavilla effettuata in sede di Piano Territoriale Paesistico Regionale, ai sensi dell'art. 32 delle Norme tecniche, coincida con la perimetrazione disposta con il provvedimento in esame, comprensiva di entrambe le zone, A e B;"

"CONSIDERATO che in ogni caso la suddivisione dell'area di riserva in due zone, A e B, appare in contrasto con l'art. 21 della citata L.R. n. 11/1988, che non prevede la realizzazione di zone di rispetto al di fuori della riserva naturale."

"Al riguardo si rileva che, ove l'istituzione di fasce di rispetto o di zone di tutela esterna non sia esplicitamente prevista dalla legge, deve ritenersi che la possibilità di introdurre un vincolo generico di questo tipo con un semplice atto amministrativo sia in contrasto con l'art. 42 della Costituzione;"

"RILEVATO:

- che le norme di attuazione e di tutela dettate con l'atto in esame consentono l'accesso del pubblico alla zona A per visite guidate a scopo di didattica ed educazione ambientale, addirittura con la creazione di vie pedonali di accesso;
- che tale previsione appare incompatibile con l'obiettivo di tutela dell'integrità del complesso botanico, così come delineato dall'art. 21, lett. b) della L.R. n. 11/1988, il quale consente in tali riserve interventi umani solamente per ragioni scientifiche e non didascaliche o ricreative;"

"RILEVATO infine che anche i vincoli di tutela indiretta della zona B appaiono esorbitare dalla finalità del vincolo indiretto, concretando un sistema di controllo e di interferenza nella gestione dell'azienda agricola ivi ricompresa: in tale senso appaiono inammissibili sia il divieto di trasformazione morfologica del terreno, sia soprattutto la facoltà di interferenza del Comitato di Gestione, con poteri addirittura di indirizzo per i terreni coltivati;"

Considerata l'opportunità di fornire i chiarimenti richiesti nella decisione di rinvio e che tali chiarimenti siano da formulare come segue:

1. Quanto al terzo capoverso, laddove si rileva che il provvedimento non è esplicitamente in relazione con il Piano Territoriale Paesistico Regionale, si precisa che la perimetrazione cartografica che individua la Riserva naturale di cui alla delibera in oggetto ricomprende integralmente la zona delimitata dal P.T.P.R. ed indicata col colore verde scuro nell'allegato 1-42, così come previsto dall'art. 27 comma 2 delle norme tecniche del piano in questione (Zone di tutela naturalistica). Tale articolo, come è noto, al co.

2, afferma testualmente che: "Le zone di cui al presente articolo sono disciplinate da specifici strumenti di pianificazione regionali, provinciali, o comunali, relativi in ogni caso almeno all'intero territorio di ognuna delle zone delimitate dal presente Piano."

Per quanto esposto a fini di maggiore chiarezza, si ritiene opportuno riportare nelle premesse della delibera in oggetto quanto già contenuto nella precedente delibera della Giunta regionale 19 dicembre 1989 n. 6825, avente ad oggetto "Istituzione della riserva naturale orientata "Bosco di Scardavilla" in Comune di Meldola (Fo). Proposta al Consiglio", laddove si dà atto: "che tale area è identificata come "zona di tutela naturalistica " (art. 27) nel Piano Territoriale Paesistico Regionale adottato con Delib. del Consiglio regionale 29 giugno 1989, n. 2620".

2. Quanto al quarto capoverso si fa presente che dall'esame della cartografia, parte integrante della deliberazione in oggetto, risulta in modo inequivocabile che il perimetro della riserva naturale ricomprende interamente sia la zona A che la zona B e quindi tale provvedimento non prevede zone o fasce di rispetto al di fuori della riserva. Peraltro la possibilità di prevedere una zonizzazione della stessa è espressamente previsto all'art. 23, 1. comma, lett. a della L.R. 11/1988.

3. Con riguardo al quinto capoverso, sulla questione dell'accesso, si precisa che la riserva naturale istituita non è di tipo "integrale" e quindi, ai sensi dell'art. 21 co. 2 "può essere consentito dall'ente di gestione l'accesso compatibilmente con le finalità istitutive delle riserve medesime".

Tra le finalità istitutive sono espressamente indicate la didattica e l'educazione ambientale (cfr. punto 2 del deliberato); pertanto da questo punto di vista la delibera appare perfettamente coerente con la L.R. 11/1988.

Occorre ulteriormente precisare che, contrariamente a quanto sostenuto nelle osservazioni, non è consentita la creazione di nuove vie pedonali di accesso, anzi la stessa è implicitamente vietata laddove si afferma che l'accesso è consentito solo su sentieri esistenti, precisamente identificati dal programma di gestione (cfr. punto 3, lett. e del dispositivo) ed è ulteriormente confermato dall'espresso divieto di "raccolta, danneggiamento e asportazione in toto o in parte della flora spontanea, del suolo e della lettiera". Occorre infine precisare che l'accesso non può essere equiparato ad un intervento.

4. Riguardo al sesto capoverso delle osservazioni, si controdeduce che, come più sopra chiarito, la zona B costituisce parte della riserva a tutti gli effetti, pertanto la previsione del divieto di trasformazione morfologica del terreno appare dovuta al fine di garantire la tutela della particolare e specifica morfologia di paleoconoide e del particolare tipo di suolo che si manifestano nella zona in questione come risultato di specifiche condizioni della storia naturale dell'area nel periodo postglaciale. E' chiaro che nonostante questo divieto di trasformazione restano consentite le normali operazioni di conduzione agricola del terreno.

5. In merito alla seconda questione sollevata con lo stesso ultimo punto della richiesta di chiarimento si fa presente che la gestione della riserva non è affidata ad un comitato ma al Comune di Meldola (cfr. punto 4 lett. a del deliberato) che si avvale della consulenza di un Comitato tecnico-scientifico (cfr. lett. b, c, d dello stesso punto). Gli eventuali indirizzi che il Comune di Meldola in qualità di ente di gestione dovrà attuare saranno specificamente individuati nel programma di gestione la cui approvazione spetta comunque alla Giunta regionale. E' anche da precisare infine che, proprio per evitare per quanto possibile contenziosi tra il Comune di Meldola e le proprietà dell'area il deliberato prevede al punto 5 co. 3 che "Nelle fasi di elaborazione e di attuazione del programma di gestione, il Comune adotterà tutte le forme di consultazione ritenute opportune e regolerà i rapporti con tutti i soggetti interessati, ivi compresi i proprietari, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, al fine di garantire il raggiungimento dei fini della riserva".

Su proposta dell'Assessore all'Ambiente;

A voti unanimi e palesi

d e l i b e r a

di sottoporre al Consiglio regionale le seguenti proposte:

1. di rispondere alla richiesta di chiarimenti ed elementi integrativi formulati dalla C.C.A.R.E.R. sulla deliberazione di Consiglio n. 342/'91 con le motivazioni di cui in premessa;
2. di modificare nelle premesse la deliberazione consiliare in oggetto, interponendo tra il secondo ed il terzo alinea del comma 1 il seguente nuovo alinea:

o m i s s i s

839

Verbale letto ed approvato seduta stante.

IL PRESIDENTE: E. BOSELLI

IL SEGRETARIO: E. G. SIGNORINO

9 aprile 1991

Copia conforme ad uso amministrativo.

L'ASSESSORE SEGRETARIO

SIGNORINO ELSA GIUSEPPINA



26